



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro della giustizia (NORDIO)

dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

e dal Ministro della salute (SCHILLACI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	14
Disegno di legge	»	23
Testo del decreto-legge	»	24

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, come di seguito si illustra. In particolare, con i primi tre articoli del citato decreto-legge vengono dettate disposizioni urgenti in tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. L'articolo 4 introduce la possibilità per la Guardia di finanza di procedere a indagini fiscali nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, di seguito « O.P. »). L'articolo 5 introduce alcune misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (cosiddetti « *rave party* »). L'articolo 6 differisce l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al fine di consentire la gestione dell'impatto della riforma in materia penale sull'organizzazione degli uffici. L'articolo 7 apporta modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale. Gli articoli 8 e 9 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

È indubbia la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Quanto al primo ambito di intervento in tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia è noto che, sul tema, è pendente un giudizio di legittimità costituzionale.

Con l'ordinanza n. 97 del 2021, in particolare, la Corte costituzionale ha infatti sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha conseguentemente rinviato, in un primo momento al 10 maggio 2022, la nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, contestualmente indirizzando al legislatore un monito a provvedere e, successivamente, ha ulteriormente differito all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 la decisione, anche in ragione dello stato avanzato dei lavori parlamentari. Rispetto a questa situazione, infatti, nella precedente legislatura il Parlamento aveva già svolto ampi lavori, pervenendo all'approvazione di un testo presso la Camera dei deputati e lo svolgimento di un'ampia attività di esame anche in seno al Senato, che non è pervenuto all'approvazione definitiva solo a causa dello scioglimento delle Camere. Solo, quindi, un intervento di urgenza può oggi

consentire di adempiere al monito della Corte.

Le modifiche in materia di concessione dei benefici penitenziari ai detenuti e agli internati « non collaboranti »

In tale ambito, il presente decreto-legge riproduce nei contenuti il testo unificato già approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022 (Atto Senato n. 2574), con un'unica circoscritta modifica di seguito segnalata.

Con l'articolo 1, in particolare, si interviene sulla citata legge 26 luglio 1975, n. 354.

In primo luogo, al comma 1, con la lettera a), numero 1), si incide sul comma 1 dell'articolo 4-bis, che - in caso di condanna per alcuni gravi delitti indicati come ostativi - esclude la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno e delle misure alternative alla detenzione, fuori dei casi di collaborazione con la giustizia (ai sensi dell'articolo 58-ter O.P. ovvero dell'articolo 323-bis codice penale). In forza del rinvio operato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il divieto si applica altresì alla liberazione condizionale.

Secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, quando sia in esecuzione un provvedimento di unificazione di pene concorrenti irrogate sia per delitti ostativi, sia per delitti non ostativi, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (*ex multis*, Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 13041 dell'11 dicembre 2020).

In proposito, va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 del 1994, aveva affermato che la disciplina contenuta

nell'articolo 4-bis O.P. non delinea uno *status* di detenuto pericoloso, precisando che detta norma « va interpretata - in conformità del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nel senso che possono essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla giurisprudenza, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione ».

Tanto premesso, con la novella in esame si intende circoscrivere la portata del summenzionato principio giurisprudenziale, escludendone i casi in cui il giudice della cognizione o il giudice dell'esecuzione abbiano accertato la sussistenza di una connessione qualificata tra il delitto non ostativo e quello ostativo, ovvero - in particolare - le ipotesi in cui il delitto ostativo risulti commesso « per eseguire od occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati ».

Ricorrendo siffatta connessione qualificata, dunque, non sarà più possibile procedere allo scioglimento del cumulo, sicché l'accesso ai benefici e alle misure alternative rimarrà soggetto al più gravoso regime di cui al primo periodo anche nel corso dell'espiazione del reato non ostativo.

Rispetto alla disposizione approvata dalla Camera dei deputati, sono state apportate due modifiche.

Va infatti rilevato, in primo luogo, che in detta disposizione l'estensione del regime ostativo viene testualmente operata con riferimento all'ipotesi « di esecuzione di pene concorrenti » che, a mente di quanto previsto dall'articolo 663 del codice di procedura penale, si verifica allorché una medesima persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi.

Poiché, tuttavia, non v'è ragione alcuna per non estendere l'applicazione della nuova disciplina del regime ostativo anche al caso in cui la condanna per reati ostativi e non ostativi sia stata adottata con un'unica sentenza, si è ritenuto di eliminare dal testo della norma l'aggettivo « concorrenti » con cui si era inteso qualificare le pene in esecuzione.

In secondo luogo, si è attribuita rilevanza anche all'accertamento della connessione qualificata eventualmente compiuto in fase esecutiva.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), si modifica la disciplina dettata dal comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* O.P., che attualmente - per i cosiddetti reati ostativi - consente la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui sia accertata l'inesigibilità (a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) o l'impossibilità (per l'accertamento integrale dei fatti) della collaborazione: in questi casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, viene meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La novella sostituisce il comma 1-*bis* con tre nuovi commi che individuano le condizioni per l'accesso ai suddetti benefici, delineando un peculiare regime probatorio, fondato sull'allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere per il condannato sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi. Quando si tratta di reati non associativi, tra i quali in particolare quelli contro la pubblica amministrazione, dovranno essere esclusi collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso.

Con specifico riguardo ai reati associativi, il decreto-legge introduce una disciplina

volta a superare la presunzione legislativa assoluta che la commissione di determinati delitti dimostri l'appartenenza dell'autore alla criminalità organizzata, o il suo collegamento con la stessa e costituisca, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile con l'ammissione ai benefici penitenziari extramurari.

In particolare, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni:

- dimostrazione da parte degli istanti di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento;

- allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.

Il nuovo comma 1-*bis*.1. prevede una specifica, meno rigorosa, disciplina con riguardo ai reati non associativi, tra cui i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali si esclude la sussistenza dell'onere di allegazione in relazione all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo di ripristino di tali collegamenti. L'onere di allegazione è altresì escluso in relazione al pericolo di ripristino dei collegamenti con il contesto nel quale il reato venne commesso. In base al nuovo comma 1-*bis*.2, tuttavia, tornerà ad applicarsi il più gravoso regime di cui al comma 1-*bis* allorché il detenuto o l'internato abbia riportato condanna anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati nel medesimo comma 1-*bis*.1.

Va osservato che la nuova formulazione del comma 1-*bis* richiama un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 che, in relazione ai permessi-premio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* comma 1, O.P., nella parte in cui non prevede che possano essere concessi tali permessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia « allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti ».

La Corte sottolinea, al riguardo la necessità che il « regime probatorio rafforzato » si estenda all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata « ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali ». A giudizio della Corte si tratta « di aspetto logicamente collegato al precedente, del quale condivide il carattere necessario alla luce della Costituzione, al fine di evitare che il già richiamato interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, tutelato dallo stesso articolo 4-*bis* O.P., finisca per essere vanificato ».

Nella citata sentenza n. 253 del 2019, la Corte sottolinea altresì come gravi sullo stesso condannato che richiede il beneficio « l'onere di fare specifica allegazione di entrambi gli elementi – esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro ripristino ».

Si ricorda al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente specificato (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 33743 del 14 luglio 2021), in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi, che è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza per omessa specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei

requisiti sulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso il beneficio (vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio. In particolare la Corte di cassazione precisa che « Allegazione specifica, in particolare, significa che gli elementi di fatto prospettati nella domanda devono avere una efficacia "indicativa" anche in chiave logica, di quanto occorre a rapportarsi al tema di prova ».

Il decreto-legge specifica inoltre che gli elementi che l'istante dovrà allegare per ottenere l'accesso ai benefici dovranno essere diversi e ulteriori rispetto:

- alla regolare condotta carceraria;
- alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo;
- alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza.

Il giudice di sorveglianza dovrà, al riguardo:

- tenere conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile;
- accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Al riguardo si rileva che, nella citata ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale ha sottolineato che « la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. *A fortiori*, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino ».

La lettera *a*), numero 3), interviene sul comma 2 dell'articolo 4-*bis* per introdurre una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi. In particolare, il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull'istanza, ha l'obbligo di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Si ricorda che una disposizione analoga è contenuta nel decreto-legge n. 28 del 2020, che ha modificato gli articoli 30-*bis* e 47-*ter* O.P., stabilendo che, prima della concessione di un permesso (articolo 30) e della cosiddetta detenzione domiciliare « in surrogata » (articolo 47-*ter*, comma 1-*ter*), oppure della proroga di quest'ultima, l'autorità procedente debba acquisire alcuni pareri: in caso

di richiesta proveniente da detenuti per delitti *ex* articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il parere del procuratore distrettuale, da cumulare – in relazione a soggetti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* O.P. – a quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il giudice di sorveglianza dovrà altresì:

– acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto dove l'istante è detenuto o internato;

– disporre nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Al riguardo, si segnala che, nella citata sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha sottolineato come l'acquisizione di informazioni, a partire da quelle di natura economico-patrimoniale « non solo è criterio già rinvenibile nell'ordinamento (sentenze n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018) – nel caso di specie, nella stessa disposizione di cui è questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 236 del 2016) – ma è soprattutto criterio costituzionalmente necessario (sentenza n. 242 del 2019) per sostituire *in parte qua* la presunzione assoluta caducata, alla stregua dell'esigenza di prevenzione della “commissione di nuovi reati” (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009) sottesa ad ogni previsione di limiti all'ottenimento di benefici penitenziari (sentenza n. 174 del 2018) ».

Quanto alla tempistica, il decreto-legge prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giu-

dice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti.

Il decreto-legge prevede, inoltre, nel caso in cui dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, l'onere per il condannato di fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria.

A tal proposito, sempre nella più volte citata sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha sottolineato che, se le informazioni pervenute dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica depongono in senso negativo «incombe sullo stesso detenuto non il solo l'onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno».

Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice dovrà indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, avuto altresì riguardo ai pareri acquisiti.

Il decreto-legge subordina, inoltre, la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis O.P., alla previa revoca di tale regime.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), apporta una modifica di carattere meramente lessicale al comma 2-bis dell'articolo 4-bis, il quale specifica che, in relazione alla concessione dei benefici penitenziari ai condannati per una serie di reati elencati al comma 1-ter del medesimo articolo (che non rientrano tra quelli cosiddetti ostativi) il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. La novella sostituisce l'espressione « ai fini della concessione dei benefici » con « nei casi ».

La lettera a), numero 5), inserisce, nell'articolo 4-bis, il nuovo comma 2-ter, volto a specificare che le funzioni di pubblico ministero per le udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In merito, si ricorda che l'articolo 678, del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di sorveglianza, specifica al comma 3 che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

La lettera a), numero 6) è volta – in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici – ad abrogare il comma 3-bis dell'articolo 4-bis, concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore distrettuale abbia rappresentato l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La lettera b) e la lettera c) dell'articolo 1 incidono, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno (articolo 21 O.P.) e dei permessi premio (articolo 30-ter O.P.) per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza – in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza – l'autorizzazione ai predetti benefici quando si tratti di condannati per delitti:

– commessi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;

- di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose.

Si tratta, dunque, di alcuni dei delitti compresi nel più ampio elenco di cui al più volte citato comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P.

Per ciò che riguarda la competenza a decidere sulla concessione dei benefici previsti dall'articolo 4-*bis* O.P., va premesso che attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli articoli 69 e 70 O.P. In estrema sintesi il magistrato di sorveglianza è, in linea di massima, competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno, con reclamo al tribunale di sorveglianza. Tutti gli altri benefici previsti dall'O.P. sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

In base alla lettera c), numero 2), la competenza del tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, opererà solo in relazione ai provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2 interviene sul decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) allo scopo di modificare l'articolo 2, in base al quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-*bis* O.P., si estende anche al regime della liberazione condizionale.

In base a quanto previsto nell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena

inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Se si tratta di recidivo deve, invece, avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli. L'articolo 176 del codice penale prevede che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena. In ogni caso la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. Disposizioni specifiche sono previste per la revoca della liberazione condizionale e sull'estinzione della pena dall'articolo 177 del codice penale.

La disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-*bis* O.P., si estende, per effetto dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, anche al regime della liberazione condizionale. Infatti, il comma 1 dell'articolo 2 afferma che i condannati per i delitti indicati nel citato articolo 4-*bis* possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i presupposti che lo stesso articolo prevede, a seconda delle fattispecie delittuose, per la concessione degli altri benefici penitenziari. In virtù di tale complesso normativo, la richiesta di accedere alla liberazione condizionale, se presentata da condannati per i delitti compresi nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, può essere valutata nel merito solo laddove essi abbiano collaborato con la giustizia, oppure nei casi di accertata impossibilità o inesigibilità della collaborazione medesima. Sul punto si è espressa la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021.

Rispetto al quadro normativo vigente, il decreto-legge, in primo luogo interviene sul comma 1 dell'articolo 2, per ribadire che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4-*bis* O.P. (lettera a)) e che

si applicano le norme procedurali per la concessione dei benefici contenute in tale articolo. La modifica ha carattere di coordinamento: i presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono dunque quelli dettati dall'articolo 4-*bis* O.P.

Con la lettera *b)* sono invece apportate diverse modifiche alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale (comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991) per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*.

Per i predetti soggetti:

- la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato trent'anni di pena (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, rimane il requisito dei ventisei anni);

- occorrono dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, occorrono cinque anni).

- la libertà vigilata - sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale - è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con:

- i soggetti condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

- i soggetti sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto « codice antimafia »);

- i soggetti condannati per reati previsti dalle predette lettere.

L'articolo 3 delinea una specifica disciplina transitoria da applicare a detenuti e in-

ternati per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con specifico riguardo alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del presente decreto-legge, il comma 1 dell'articolo 3 prevede che essa non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, O.P., sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

Ai sensi del comma 2 ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano commesso i reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P., nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* O.P., purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

In tali casi, precisa sempre il comma 2 dell'articolo 3, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto-legge. Nondimeno, la libertà vigilata comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti

condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice antimafia, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Modifiche all'articolo 25 della legge n. 646 del 1982

L'articolo 4 modifica l'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al fine di introdurre la possibilità per la Guardia di finanza di procedere a indagini fiscali nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis O.P. (lettera a)).

Attualmente, in base al citato articolo 25, comma 1, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza può procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale delle seguenti categorie di persone:

- persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

- persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

- persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione.

Con riguardo al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis, O.P., tale disposizione prevede che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei

delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dal presente decreto-legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Il provvedimento di sospensione è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto di specifiche condizioni. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa (comma 2-bis).

Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, la disposizione in commento prevede che una copia del decreto del Ministro della giustizia, che applica il cosiddetto 41-bis, sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche (lettera b)).

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali

L'articolo 5 mira a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (cosiddetti *rave party*). I casi che si sono finora presentati hanno riguardato *meeting*, organizzati mediante un «passa parola» clandestino, realizzato attraverso il *web* e soprattutto attraverso i *social network*, che si sono tenuti in aree di proprietà pubblica o privata invase illecitamente dai partecipanti.

L'articolo in esame, al comma 1 inserisce nel codice penale l'articolo 434-*bis*, recante disposizioni in materia di «Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica».

Il nuovo articolo 434-*bis* del codice penale, al primo comma, definisce gli elementi che concretizzano la nuova fattispecie precisando che essa consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Il secondo comma dell'articolo 434-*bis* stabilisce che chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Il terzo comma dell'articolo 434-*bis* prevede che, per la mera partecipazione all'invasione di cui al primo comma, la pena è diminuita.

Il quarto comma dell'articolo 434-*bis* dispone che venga sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate nei casi medesimi per realizzare le finalità dell'occupazione.

Il comma 2 dell'articolo in esame, mediante la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, consente l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza anche nei confronti degli indiziati del delitto di cui al nuovo articolo 434-*bis* del codice penale.

Il comma 3 dispone in merito all'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, stabilendo che esse trovino applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Differimento dell'entrata in vigore della riforma penale

Con l'articolo 6 si interviene per differire l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con una misura da adottare in via d'urgenza, considerata l'imminente entrata in vigore delle sue disposizioni (1° novembre 2022). L'intervento si giustifica per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici.

Il differimento consentirà, inoltre, un'analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l'individuazione di prassi applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma.

In ogni caso, il rinvio dell'entrata in vigore è contenuto entro la data del 30 dicembre 2022, in quanto si tratta di un lasso di tempo certamente sufficiente ai fini indicati e che permette di mantenere gli impegni assunti in relazione al Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR).

La tecnica normativa utilizzata è quella della novella al testo del decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di collocare l'intera disciplina in un unico *corpus* normativo e agevolarne la lettura e l'applicazione. La scelta di un rinvio dell'entrata in vigore, piuttosto che di una applicabilità o efficacia delle disposizioni è imposta dalla necessità

di assicurare la corretta e certa operatività anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo, che assumono proprio nell'entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l'applicazione differenziata di vecchi e nuovi istituti.

Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2

L'articolo 7 riveste carattere di necessità e urgenza, in quanto è finalizzato ad apportare modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale, in considerazione del mutato quadro epidemiologico.

Invero, con riferimento al quadro epidemiologico si registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da Covid-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica. L'impatto sugli ospedali continua ad essere limitato con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche e una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

Nel merito, l'articolo 7 anticipa al 1° novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni

sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nonché per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero sia le strutture che effettuano attività sanitarie e socio-sanitarie, allo stato fissata al 31 dicembre 2022.

Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, la vigente misura della sospensione dall'esercizio della professione, non si ritiene più giustificata né proporzionata al mutato quadro epidemiologico. Peraltro, il reintegro del menzionato personale contrasta la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio.

Sulla base delle argomentazioni rese, il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni diventa una misura necessaria e urgente per garantire l'effettività del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

Gli articoli 8 e 9 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Disposizioni urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia

Gli articoli 1, 2, 3 del presente decreto introducono nell'ordinamento disposizioni, in materie sulle quali si è ritenuto doveroso intervenire con urgenza, concernenti il divieto di concessione dei benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati c.d. ostativi di cui legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), i quali non prestino alcuna forma di collaborazione con la giustizia.

Nel dettaglio, si rappresenta che la materia di accesso ai benefici di cui sopra è disciplinata, in particolare, dall'articolo 4-*bis*, introdotto nell'ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e, modificato, poi, dal decreto-legge n. 306 del 1992, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La disposizione ha subito nel corso del tempo ulteriori modifiche anche perché oggetto di numerose sentenze da parte della Corte costituzionale che si è pronunciata sull'illegittimità di alcune previsioni normative.

La *ratio* della disciplina dettata dall'articolo *de quo* è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni.

In particolare, il comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P. elenca una serie di delitti di particolare gravità, indicati come ostativi commessi: per finalità di terrorismo, anche internazionale, di eversione dell'ordine democratico, associativi di tipo mafiosi, reati a sfondo sessuale e di pornopedofilia o violenza sessuale di gruppo, associazione finalizzata al contrabbando di tabacco, sequestro di persona a scopo estorsivo, immigrazione clandestina e associazione dedita al traffico di stupefacenti, per citare i più estremi.

A questi si sono aggiunti, per effetto della legge n. 3 del 2019, parecchi delitti contro la pubblica amministrazione quali: peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione.

Per i sopra elencati delitti, in caso di assenza di collaborazione con la giustizia vige la presunzione assoluta dell'attualità dei collegamenti e, conseguentemente, l'immanenza della pericolosità sociale, senza che l'autorità giudiziaria possa valutare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della pena, fatta eccezione per le casistiche elencate nella norma.



Pertanto, l'esistenza di una condanna relativa a tali delitti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della predetta legge n. 354 del 1975, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*, si estende anche al regime della liberazione condizionale.

Con il presente provvedimento si interviene, ulteriormente, sulla materia affrontando più puntualmente la materia del divieto di concessione dei benefici penitenziari per tali categorie di detenuti che non collaborano ovvero sono impossibilitati a collaborare con la giustizia e sull'istituto sopra menzionato della liberazione condizionale. Pertanto, oltre a modifiche sulla legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) si agisce anche su altre norme riguardanti l'argomento, vale a dire sul decreto-legge n. 152 del 1991, come convertito dalla legge n. 203 del 1991 e sulla legge 13 settembre 1982, n. 646.

L'articolo 1 interviene su alcuni articoli della legge 354/75, modificando la disciplina di importanti istituti di ambito penalistico, regolandone regime e limiti.

Nella specie, il primo intervento concerne l'aggiunta di un ulteriore periodo alla fine del comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P.

Alla **lettera a)**, punto n. 1), la novella contiene la previsione di applicazione del regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i c.d. delitti ostativi elencati dal citato comma 1, anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi rispetto a quelli menzionati nel primo periodo dell'articolo in esame e che siano stati compiuti per eseguire od occultare i primi, per assicurarsi il profitto o prodotto del reato o per conseguirne l'impunità, sebbene si tratti di condannati che abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti indicati dalla norma.

Al punto n. 2) si sostituisce integralmente il comma 1-*bis* e si introducono i commi 1-*bis.1* e 1-*bis.2* collegando la possibilità di accedere ai benefici penitenziari ai detenuti condannati ed internati per i c.d. delitti ostativi, anche in assenza di collaborazione, ai sensi dell'art. 58-*ter* O.P. e dell'art. 323-*bis* c.p., in presenza delle specifiche condizioni previste dalla revisione della disciplina realizzata con il provvedimento in esame, modificando ulteriormente il comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. In particolare, si stabilisce che l'accertamento ai fini della concessione dei benefici verta sulla verifica della riconducibilità del soggetto ad un contesto associativo. Restano, tuttavia, impregiudicate le disposizioni inerenti l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti da reato o dell'assoluta impossibilità di tale adempimento, come anche la necessaria verifica di elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta in carcere nonché la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo che consentano di escludere con certezza: o l'attualità di elementi di collegamento con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto in cui il reato è stato commesso o il pericolo di ripristino dei suddetti collegamenti, tenendo conto delle circostanze personali ed ambientali. Nei casi predetti, il giudice accerta anche possibili approcci diretti all'attuazione di una "giustizia



riparativa” del condannato/internato nei confronti della vittima nonché l’intenzione ed i tentativi diretti a risarcire il danno provocato.

Al *punto n. 3)*, vengono fornite al comma 2 dell’articolo esaminato, con l’inserimento di ulteriori periodi, indicazioni procedurali alle quali il giudice di sorveglianza deve attenersi ai fini della concessione o meno dei benefici ai soggetti sopra indicati, prima di decidere sull’istanza, quali: la richiesta di parere al PM presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall’articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. al PM presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché l’obbligo di acquisire informazioni dalle direzioni degli istituti ove l’istante è detenuto. Tali pareri ed informazioni sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori trenta in ragione della complessità degli accertamenti; decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. Qualora, poi, dagli accertamenti compiuti emergano ancora indizi relativi all’immanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica, o pericolo di ripristinare i medesimi, sarà onere del condannato stesso di dimostrare la prova contraria. Nel decidere sulla materia il giudice dovrà specificare i motivi di accoglimento o di rigetto della domanda, tenuto conto anche delle informazioni ricevute dagli organi di cui si è detto sopra.

Si segnala la disposizione inserita con l’ultimo periodo, la quale prevede la possibile applicabilità dei benefici penitenziari, permessi premio e della liberazione condizionale ai detenuti condannati ed internati per reati di alta pericolosità sociale, nei soli casi in cui l’istante abbia ottenuto la revoca del provvedimento del regime speciale del 41-*bis*, per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’adozione.

Il *punto n. 4)* modifica la parte iniziale del testo del comma 2-*bis* eliminando il riferimento alla concessione dei benefici e relazionandosi soltanto alle ipotesi delittuose previste dal comma 1-*ter* che riguardano l’acquisizione di notizie ed informazioni anche dal questore per la tipologia di reati elencati in quella disposizione.

Anche il *punto n. 5)*, attraverso l’inserimento del comma 2-*ter*, contiene un’indicazione propriamente procedurale individuando l’eventuale competenza del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado per la partecipazione alle udienze del tribunale di sorveglianza aventi ad oggetto la concessione dei benefici ai sensi del comma 1 dell’art. 4-*bis* O.P., per i condannati per i reati ex art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del c.p.p.

In conformità all’ottica più elastica e lungimirante delle modifiche previste dal presente provvedimento, al *punto n. 6)* è prevista la soppressione del comma 3-*bis* dell’articolo in esame.

Per quanto concerne la **lettera b)** si rappresenta, invece, che la stessa è diretta ad individuare l’autorità competente all’ammissione al lavoro all’esterno di categorie di detenuti e internati, condannati per reati specifici che non sono testualmente citati nell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, norma che disciplina, per l’appunto, la materia in



esame, sebbene si tratti di soggetti che non abbiano prestato alcuna sorta di collaborazione con la giustizia. In particolare, per costoro (condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste) si prevede che sia il tribunale di sorveglianza, costituito in forma collegiale, ad approvare il lavoro all'esterno di tali soggetti. Si ritiene, che alla luce del disposto di cui all'art. 70, comma 1, del citato ordinamento penitenziario, si possa individuare come autorità competente il Tribunale di sorveglianza del distretto o della circoscrizione territoriale di sezione distaccata del luogo di esecuzione della pena, atteso che si tratta di autorità giudiziaria avente competenza residuale per le misure alternative alla detenzione e per la revoca o concessione dei benefici nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.

Per quanto riguarda la *lettera c)*, al *punto 1*, in coerenza con quanto previsto in materia di ammissione al lavoro all'esterno, si prevede la competenza del tribunale di sorveglianza in tema di concessione di permessi premio ai sensi dell'art. 30-ter comma 1, per i detenuti ed internati condannati per i delitti sopra citati, mentre al *punto 2* si precisa che avverso i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza, in materia di permessi premio, è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio che, recependo i principi della giurisprudenza costituzionale, fissa in quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare, il termine per proporre reclamo avverso il medesimo (comma 7).

In linea generale si segnala il carattere ordinamentale-precettivo e in parte di natura procedurale delle disposizioni in esame, che tengono conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale tesi a sancire l'illegittimità di alcune disposizioni che vietavano l'applicabilità dei benefici penitenziari, permessi premio e della liberazione condizionali ai detenuti condannati ed internati per reati di eco mediatica e di alta pericolosità sociale.

Le disposizioni sono volte a specificare gli elementi del caso concreto sui quali dovrà fondarsi la prognosi ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario al proseguimento per il detenuto condannato e internato del suo percorso trattamentale e di reinserimento, contemperando in concreto le esigenze di pericolosità sociale derivanti dall'immanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica. Pertanto, considerata la predetta natura delle norme si assicura che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri potendo essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si osservano aspetti di contingentamento delle procedure, come quella del reclamo avverso i provvedimenti di diniego dei benefici, e eventuali vantaggi - sebbene allo stato non quantificabili - per l'erario in termini di diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario, venuto meno il divieto in via generale alle condizioni sopra menzionate per i detenuti ammessi al diverso regime trattamentale.



Inoltre, si attribuisce ad un giudice collegiale costituito in ufficio, il potere di valutare gli elementi del caso concreto per compiere una prognosi ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario a far proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento, tuttavia, soggiace alle esigenze di prevenzione del pericolo di commissione di reati ulteriori ed al rapporto significativo tra pena inflitta e residua. Sotto il profilo finanziario, stante già quanto predisposto dalla riforma in tema di lavoro penitenziario (decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124), cui le presenti disposizioni rinviano, non si rilevano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Innanzitutto, con il *comma 1 lettera a)*, si consente l'applicazione della liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 4-bis dell'O.P., come modificato dall'art. 1 del presente disegno di legge: ciò al fine di prevedere che alla misura si accompagni sempre la libertà vigilata e che, nell'ambito della stessa, sia imposto il divieto di frequentazione, anche occasionale, con soggetti condannati per gravi delitti di associazione a delinquere e terrorismo.

Con la *lettera b)* si sostituisce il *comma 2* del predetto articolo 2, intervenendo sulla disciplina della liberazione condizionale contenuta nel codice penale, agli articoli 176 e 177 per prevedere limiti di pena alla sua applicazione e cioè si stabilisce che, in caso di condanna per uno dei reati ostativi indicati al comma 1 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354:

- il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 30 anni di pena, in luogo degli ordinari 26 (modifica dell'art. 176, terzo comma, c.p.), mentre per i restanti soggetti di cui all'art. 4-bis, gli stessi possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo dopo aver scontato almeno due terzi della pena;

- l'estinzione della pena dell'ergastolo e la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice ai sensi dell'art. 177, comma 2, c.p., intervengono decorsi 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata disposta ai sensi dell'art. 230, n. 2 c.p., comporta il divieto di incontrare o mantenere contatti, con soggetti condannati per gravi delitti di associazione a delinquere e terrorismo. *Si tratta di un intervento che rimodula i tempi e le condizioni tanto per l'ammissione alla liberazione condizionale che all'estinzione della pena dell'ergastolo e delle misure di sicurezza personali. La disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri potendo essere realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Con l'**articolo 3** si introduce una opportuna norma transitoria al fine di escludere l'applicazione della nuova disciplina in tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui il reato non ostativo risulti commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, e limitando le condizioni di applicazione degli obblighi di nuova introduzione a quelli ritenuti decisivi ai fini della concessione della liberazione



condizionale nei confronti dei detenuti e degli internati non collaboranti, per non danneggiare soggetti che si trovino nella impossibilità della collaborazione o nel caso in cui tale collaborazione non possa essere comunque rilevante, prevedendo comunque la persistenza del divieto di incontro e di frequentazione con determinati soggetti, da imporsi all'atto della sottoposizione a libertà vigilata.

Si segnala che si tratta di una disposizione volta a modulare, in adesione del principio generale del favor rei, le condizioni tanto per l'ammissione alla liberazione condizionale che per la concessione dei benefici penitenziari, evitando che alcuni soggetti restino esclusi dai principi riconosciuti con il provvedimento in esame per un mero fattore temporale. La disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646

Con l'articolo 4 si modifica l'art. 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, inserendo, con la lettera a), al comma 1 della disposizione esaminata la previsione con la quale anche nei confronti dei soggetti per i quali sia stato adottato un decreto ai sensi del comma 2-bis dell'art. 41-bis dell'O.P. che sancisce un regime speciale attesa la pericolosità sociale, il nucleo competente di polizia tributaria del Corpo della Guardia di Finanza può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale, ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari, anche per la verifica dell'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'art. 18 della legge n. 575/1965. Per tali finalità, la copia del decreto di cui all'art. 41-bis O.P. è trasmessa a cura del Ministero della giustizia al nucleo di polizia economico finanziaria territorialmente competente (lettera b). Riguardo alle indagini ed all'istruttoria compiuta dalla Guardia di Finanza in relazione alla comunicazione dell'adozione di misure che sospendano le ordinarie regole di trattamento nonché la concessione di benefici penitenziari, applicando il regime di massima sicurezza previsto dall'art. 41-bis della legge 354/1975, si rappresenta che: 1) si tratta comunque dei delitti di particolare gravità menzionati al comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque di delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva; 2) i delitti appena menzionati rientrano tra quelli per i quali sono attribuiti poteri ispettivi in materia fiscale alla Guardia di Finanza espressione delle funzioni di polizia economico-finanziaria disciplinate dal D.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, collocandosi in un solco di naturale continuità con la Legge di ordinamento 23 aprile 1959, n. 189, ha adeguato i compiti del Corpo ai principali processi di cambiamento che hanno investito negli ultimi anni lo scenario interno ed internazionale. In tale ottica la competenza del Corpo ha carattere generale attraverso il diffuso ricorso alle indagini e alle investigazioni di polizia rappresentanti il punto di forza dell'azione del Corpo per il contrasto all'illegalità fiscale e nel campo degli altri crimini economico-finanziari e dei traffici illeciti. In particolare, quindi, si completa la lacuna normativa, adeguando la



casistica dei compiti e poteri già conferiti alla Guardia di Finanza, i quali dalla citata legge 646/1982 sono attribuiti - nell'attuale dizione dell'art. 25 - per le indagini a carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Si consideri, poi, che le categorie e tipologie di reati suesposte si interfacciano e spesso coincidono tra di loro: da qui la necessità di uniformare le modalità investigative relative alla materia trattata. In ultimo, si segnala che l'argomento è stato affrontato anche nella circolare 1/2018 del 27 novembre 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza che specifica il ruolo e le modalità operative del Corpo nell'ambito delle indagini fiscali ed extra-tributarie.

Si rappresenta che dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica dal momento che le attività di cui si è detto sopra, sono tutte collegate ed interconnesse, e che, attesa la loro natura istituzionale, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali

L'**articolo 5** mira a introdurre alcune misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. rave party).

L'intervento ha carattere ordinamentale, riferendosi alia normale attività prodromica alla prevenzione dei reati e, pertanto, non comporta oneri.

In particolare vengono apprestate misure volte a rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto dei reati, già svolta dalle competenti autorità dello Stato.

Introduzione dell'articolo 99-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2014, n. 150, concernente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»

Con l'**articolo 6** si interviene sull'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 stabilendone per le ragioni evidenziate in premessa, con l'inserimento dell'articolo 99-bis, il differimento al 30 dicembre 2022.

In particolare, la necessità del differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo indicato, recante attuazione della riforma dell'intero processo penale nelle sue diverse fasi prevista dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, corrisponde all'esigenza di



consentire a livello organizzativo di approntare le migliori soluzioni applicative alle mutate discipline e nel contempo favorire l'individuazione, non viziata dall'impellenza determinata dall'immediatezza dell'entrata in vigore fissata per il 1° novembre 2022, di prassi e linee interpretative condivise indispensabili per il positivo impatto della riforma stessa.

Il differimento contenuto entro la data del 30 dicembre 2022, consentirà di perseguire gli obiettivi PNRR relativi all'efficienza del processo penale e alla celere definizione dei procedimenti giudiziari con maggiore compiutezza assicurando al tempo stesso il raggiungimento dei risultati attesi nell'ambito della pianificazione approvata dalla Commissione europea.

La norma è di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazioni anti sars-cov 2

L'articolo 7 anticipa al 1° novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nonché per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ovvero sia le strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie, allo stato fissata al 31 dicembre 2022.

Le disposizioni recate dall'articolo in esame rivestono carattere ordinamentale e alle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 8 contiene la clausola d'invarianza

Entrata in vigore

L'articolo 9 reca l'entrata in vigore del decreto in esame.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotta



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022.

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia »;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 20, recante « Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante « Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria »;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante « Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ragione dei moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricon-

durlo a conformità con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, fissata al 1° novembre 2022, per consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma;

Tenuto conto dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica, con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva;

Considerata la necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase *post* pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia;

Ritenuto necessario far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle procedure di sospensione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per garantire l'effettività del diritto alla salute mediante il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, dell'interno e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di

pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. »;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*; ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempi-

mento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso ri-educativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma *1-bis.1*, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma *1-bis.* »;

3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di cui ai commi *1-bis* e *1-bis.1*, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo *41-bis* solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »;

4) al comma *2-bis*, le parole: « Ai fini della concessione dei benefici » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi »;

5) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. »;

6) il comma 3-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza. »;

c) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « magistrato di sorveglianza » sono inserite le seguenti: « o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza, »;

2) al comma 7, dopo le parole: « permessi premio » sono aggiunte le seguenti: « , emesso dal magistrato di sorveglianza, » e dopo le parole: « le procedure di cui all'art. 30-*bis* » sono inserite le seguenti: « , entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo ».

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indi-

cate nello stesso articolo 4-*bis* per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere. ».

Articolo 3.

(Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dal-

l'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nei cui confronti » sono inserite le seguenti: « sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1. ».

Articolo 5.

(Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 434-bis (*Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica*). – L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero

di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione. ».

2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente:

« *i-quater*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-*bis* del codice penale. ».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 6.

*(Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150)*

1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:

« Art. 99-*bis* (*Entrata in vigore*). – 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022. »

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

3) al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

b) all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

c) all'articolo 4-*ter*, commi 1 e 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 ».

Articolo 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO